

ESPORTAZIONI IN EUROPA: RESPONSABILITÀ DELLE AZIENDE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUGLI IMBALLAGGI

Focus: obblighi per gli utilizzatori di imballaggi in
Francia, Germania, Spagna, Austria e UK.

Pierluigi Gorani - Senior Manager / Fiscalità Ambientale

Giulia Selmi - Supervisor / Fiscalità Ambientale



Webinar, 31 marzo 2023





INDICE

1. Introduzione al principio di responsabilità estesa del produttore - EPR
2. Focus: Francia, Germania, Spagna, Austria e Regno Unito
3. Obblighi di etichettatura
4. Cenni sulla Plastic Tax
5. Q&A

1. INTRODUZIONE AL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE - EPR



DIRETTIVA EUROPEA SUGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Nr. 62 del 1994 modificata dalla nr. 852/2018

La Direttiva europea 94/62 richiede agli Stati membri di intraprendere misure appropriate per contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

Le principali misure prevedono:

- sistemi di deposito e/o **EPR schemes***;
- incentivi economici;
- obiettivi minimi di riciclo per materiale d'imballaggio (entro il 2025; entro il 2030);
- rispetto dei requisiti essenziali;
- immissione di una percentuale minima di imballaggio riciclato e/o imballaggi riutilizzabili.



*Il cosiddetto “Regime di responsabilità estesa del produttore” (**EPR - Extended Producer Responsibility**), come definito dalla Direttiva europea 852/2018, implica «una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto». I regimi EPR coinvolgono diversi prodotti: imballaggi, prodotti tessili e calzature, AEE - Apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile, batterie, pneumatici, olii esausti...

DIRETTIVA EUROPEA SUGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Le principali differenze nel recepimento della Direttiva nei Paesi membri

Gli Stati membri hanno recepito la Direttiva europea con qualche differenza, gli ambiti più rilevanti sono:

- **Soggetti obbligati:** utilizzatori, importatori, produttori, venditori *online*, *marketplaces*. Aziende nazionali e/o estere.
- **Tipologia di imballaggio** nel campo di applicazione: domestico e/o commerciale/industriale, specifiche esclusioni.
- **Governance:** sistema monopolistico vs competitivo.
- **Tariffe e modalità dichiarative:** esistenza di sconti/premi e divieto d'utilizzo/penalizzazioni per determinate tipologie di materiale, a seconda del grado di riciclabilità.




SISTEMI E CONTRIBUTIONI DIFFERENTI

Countries where EPR systems are in competition do not (yet) have financial incentive systems

How is the licensing of packaging organised within the framework of Extended Producer Responsibility (EPR) and where are there financial incentives for ecological packaging?

-  Licensing by several EPR systems in competition
-  Licensing by two EPR systems (low competition)
-  Licensing by one EPR system (only a single provider)
-  Currently no licensing
-  Financial incentive effect for ecologically advantageous packaging

Source: Expra, own presentation.



ETICHETTATURA “EUROPEA”

“The examples show that MS, in order to achieve recycling targets, are implementing labelling schemes on packaging (on-pack labelling) and waste receptacles in different and uncoordinated ways. From the two mandatory schemes in France and Italy, it can be concluded that certain features of the developed labels are common, yet they are far from being harmonised, This leads to a fragmentation on the labelling systems across the EU that that might lead to confusion on the citizens’ side and to low recycling rates and most importantly creates a considerable Single Market barrier with additional cost burdens for firms and, eventually, citizens....”

In sum, the analysis of the current situation suggests that without an EU regulatory intervention, MS will continue to develop their own waste receptacle and product labelling schemes, without convergence towards a potentially more efficient harmonised system.”

Fonte: *Harmonised labelling of waste receptacles with matching product labels - Joint Research Centre (JRC), 2023*




Figure 3: Mapping of existing product labelling schemes within the EU. JRC own elaboration, based on various sources.

2. FRANCIA



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Evoluzione normativa



1992-1994

- Decreto n. 92-377;
- Decreto n. 94-609.

Prima implementazione della Direttiva europea 94/62.

2000

Code de l'Environnement

2007-2010

Loi Grenelle I e II

Modifica del Codice dell'ambiente con integrazione di una sezione che **introduce la REP per il settore tessile - TLC** (*Textile d'habillement, Linge de maison & Chaussure*)


2020

Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC)

Si focalizza su 5 aree principali:

- Ridurre e eliminare (entro il 2040) la plastica monouso;
- Informare i consumatori;
- Lotta allo spreco e incentivi al riuso;
- Agire contro l'obsolescenza programmata;
- Produrre più consapevolmente.

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO



Soggetti obbligati e sanzioni

In accordo con gli articoli L.541-10, R.543-53 - R.543-65 del Codice dell'Ambiente, le aziende francesi che immettono prodotti imballati sul mercato*, destinati al consumo da parte degli utenti domestici, sono obbligate a contribuire alla gestione dei relativi imballaggi. In particolare, le aziende soggette al rispetto di questi obblighi sono:

- **Produttori** di prodotti imballati immessi sul mercato francese per i prodotti che imballano, a loro nome o senza *brand*, o imballati come *private label*;
- **Introdurre e importatori** di prodotti imballati, acquistati all'estero e rivenduti in Francia;
- Responsabili della **prima immissione** sul mercato di prodotti imballati, in assenza dell'identificazione del produttore o dell'importatore/*introdurre* (e.g.: *marketplace*, aziende estere che vendono *online*);
- **Distributori:**
 - in qualità di produttori: per imballaggi di servizio venduti o resi disponibili presso il punto di vendita, (e.g.: *shopping bags*) o per l'imballaggio di spedizione utilizzato per un prodotto consegnato a domicilio.
 - in qualità di *introdurre*/importatori: per i prodotti confezionati introdotti/importati sul mercato francese.

Sono previste sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi normativi e l'entità delle stesse non può superare i 7.500€ per unità o tonnellata di prodotto commercializzato o importato, in accordo con l'articolo L541-10-11 del Codice dell'Ambiente.

*Il mercato francese include: Guadeloupe / Réunion / Martinique / Guyane / Mayotte / St Pierre / St Martin

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO



Campo di applicazione

IMBALLAGGI DOMESTICI - in accordo con il Codice dell'Ambiente, l'imballaggio domestico è ogni imballaggio:

- di un prodotto venduto o consegnato gratuitamente a un utente finale*;
- di un prodotto immesso sul mercato allo scopo di essere consumato o usato da un utente finale.

Tutti gli imballaggi domestici dei prodotti immessi sul mercato francese devono essere dichiarati ed assoggettati alla relativa tariffa, quando sono venduti o omaggiati attraverso:


- canali di distribuzione aperti esclusivamente ai privati;
- canali di distribuzione aperti sia ai privati che ai professionisti (in questo caso vi devono essere dei documenti di prova che testimonino l'appartenenza al canale professionale degli imballaggi non dichiarati al sistema di gestione. In assenza di tale prova, il 100% dei volumi appartenenti a questi canali devono essere dichiarati);
- *vending machines*, indipendentemente dal loro collocamento;
- *take-away*;
- canali di vendita *online* e spedizioni;
- installatore professionale che si reca a casa dell'individuo (e.g.: installatore di elettrodomestico).

Devono inoltre essere dichiarati i *multipack*, eccezion fatta per quelli che rimangono nel posto in cui sono venduti (e.g.: film attorno alle bottiglie di acqua), e gli imballaggi che presentano il prodotto per la vendita (e.g.: appendini), se vengono venduti con il prodotto.

SERVICE PACKAGING - Sono gli imballaggi venduti o distribuiti gratuitamente presso un punto vendita, progettati per essere riempiti (e.g.: *shopping bags*, cartone della pizza...).

* "L'utente finale" è ogni individuo fisico che consuma o usa, a scopo personale, un prodotto imballato venduto o omaggiato da un'azienda.

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO



EPR schemes ed altri obblighi

In Francia il mercato è competitivo, esistono tre sistemi collettivi per gli imballaggi domestici: Citeo, Léko, Adelphe (principalmente per il settore *wine & spirits* e farmaceutico).

Per essere conforme alla normativa, un soggetto obbligato che immette imballaggi domestici sul mercato francese per aderire ad un sistema collettivo, dovrà:

- effettuare la **registrazione** al sistema;
- inviare ogni anno, entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una **dichiarazione**, scegliendo la modalità più adatta alla propria situazione;
- pagare le **fatture** corrispondenti ai quantitativi dichiarati;
- adempiere ad eventuali **ulteriori obblighi** (e.g. Rapporto di procedura concordato), se applicabili;
- utilizzare il «**numero di identificazione unitario**» (UIN), un codice alfanumerico che viene assegnato dall'agenzia dell'ambiente e rappresenta la conformità dell'azienda alla normativa sulla gestione degli imballaggi, sul sito web, nei termini e nelle condizioni generali (o altro documento contrattuale).

Esistono diverse modalità dichiarative a seconda delle unità di prodotto (CSU - Una Consumer Sales Unit è un'unità di vendita, cioè la più piccola unità di prodotto imballato che il consumatore può comprare separatamente, ad esempio la scatola di scarpe) immesse sul mercato:

- DICHIARAZIONE PER CSU: per le aziende che immettono più di 500.000 CSU per anno;
- DICHIARAZIONE SECTOR-SPECIFIC: per le aziende che immettono meno di 500.000 CSU per anno;
- FLAT RATE: per le aziende che immettono meno di 10.000 CSU per anno.

2. GERMANIA



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO



Soggetti obbligati e sanzioni

In accordo con la legislazione tedesca, i soggetti obbligati a partecipare a uno o più «sistemi duali»*, che devono quindi presentare una dichiarazione degli imballaggi immessi sul mercato tedesco e registrarsi e dichiarare all'Organo centrale (e quindi sul portale Lucid) sono i cosiddetti «*Erstinverkehrbringer*», cioè:

- **produttori**;
- **importatori**;
- **distributori**, compresi i venditori online (*e-commerce*).

In caso di azienda estera, il soggetto obbligato è colui il quale ha la responsabilità legale della merce al momento del passaggio di confine Italia-Germania, indipendentemente dal marchio dei prodotti (marchio proprio vs *private label*). Solitamente questa casistica è regolata dagli Incoterms (vedi pagina successiva).

È prevista la possibilità di sottoscrivere accordi commerciali specifici che modificano questa regola generale. È sempre opportuno ricevere il numero di registrazione a Lucid (vedi pagine successive) e il codice del contratto con il sistema duale da parte del proprio cliente per verificarne la conformità.

Sono previste sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi, tra cui il divieto di commercializzazione sul mercato tedesco e sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 200.000€.

* I «sistemi duali» sono imprese private che organizzano la raccolta, la selezione e il riciclo degli imballaggi di vendita in Germania (vedi pagine successive per maggiori dettagli).




CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Soggetti esteri obbligati - Incoterms



Incoterms® 2020



Le **Regole Incoterms®** - International Commercial TERMS - sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce.

Attenzione alle clausole che iniziano con la “D”:

- DAP - *Delivered At Place*
- DPU - *Delivered at Place Unloaded*
- DDP - *Delivered Duty Paid*

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO



Campo di applicazione

IMBALLAGGI DI VENDITA - sono gli imballaggi destinati all'utente finale* o a luogo assimilabile (e.g.: ristoranti, cinema, artigiani).

Il soggetto obbligato ha l'obbligo di registrazione a Lucid e di iscriversi a un sistema duale, effettuare la dichiarazione dei quantitativi sia sul portale Lucid che sul portale del sistema duale.

SERVICE PACKAGING - sono gli imballaggi venduti o distribuiti gratuitamente presso un punto vendita, progettati per essere riempiti (e.g.: *shopping bags*, cartone della pizza...).

Il soggetto obbligato ha l'obbligo di registrazione a Lucid e di iscriversi a un sistema duale, effettuare la dichiarazione dei quantitativi sia sul portale Lucid che sul portale del sistema duale.

IMBALLAGGI COMMERCIALI/DI TRASPORTO - sono gli imballaggi destinati a rimanere presso il punto vendita oppure impiegati nel canale B2B.

Il soggetto obbligato ha l'obbligo di registrazione a Lucid. Solitamente la gestione di questi imballaggi è riservata all'azienda tedesca che li avvia a recupero attraverso contratti specifici con aziende specializzate. In ogni caso la normativa prevede che il soggetto obbligato sia a conoscenza dell'effettivo smaltimento/recupero degli imballaggi.

L'Organo centrale ha pubblicato il cosiddetto «**Catalogo**» che, a seconda del prodotto e della capacità dell'imballaggio, determina il campo di applicazione della normativa. Nel caso in cui il prodotto non sia mappato nel Catalogo, si può attivare una specifica richiesta per la casistica in oggetto.

* "L'utente finale" è ogni individuo fisico che consuma o usa, a scopo personale, un prodotto imballato venduto o omaggiato da un'azienda.

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO



Sistemi duali ed altri obblighi

In Germania il mercato è competitivo, esistono 12 sistemi duali per la gestione degli imballaggi.

Per essere conforme alla normativa, un soggetto obbligato che immette prodotti imballati sul mercato tedesco, dovrà:

- effettuare la **registrazione all'Organo Centrale** (portale Lucid) e indicare la tipologia di imballaggi utilizzati; se gli imballaggi sono destinati al consumatore finale, indicarne i quantitativi;
- scegliere ed **aderire ad un sistema duale** per la gestione degli imballaggi destinati al consumatore finale;
- inviare ogni anno, con periodicità diversa a seconda dei quantitativi, una **dichiarazione** sia al sistema duale che, in parallelo, sul portale Lucid;
- pagare le **fatture** corrispondenti ai quantitativi dichiarati;
- adempiere ad eventuali **ulteriori obblighi** (e.g. dichiarazione di completezza), se applicabili.

La **dichiarazione di completezza** è obbligatoria per le aziende che superano almeno una delle seguenti soglie di esportazione annue:

- 80 tonnellate di vetro;
- 50 tonnellate di carta;
- 30 tonnellate somma di tutte le altre frazioni di materiali.

La scadenza per l'invio della dichiarazione di completezza è il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. SPAGNA



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Evoluzione normativa



1997

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases

Prima implementazione della Direttiva europea 94/62



1998

Real Decreto 782/1998



2011

Ley 22/2011, de 28 de julio

Rimane il riferimento per il regime sanzionatorio



2022

- Ley 7/2022 de 8 de abril
- Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre

Le principali novità:

- Introduzione di una nuova etichettatura obbligatoria a partire dal 2025 (soppressione dell'obbligo di utilizzo del Punto Verde);
- partecipazione ad un sistema obbligatoria anche per gli imballaggi commerciali/industriali.

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO



Soggetti obbligati e sanzioni

In accordo con l'articolo 2 del Real Decreto 1055, i soggetti obbligati sono i cd. «**produttori del prodotto**», intesi come coloro i quali imballano il prodotto o gli agenti economici dedicati all'importazione di prodotti imballati da altri Stati, che possono avere sede:


- in Spagna;
- in un altro Paese.

Nel primo caso, l'azienda spagnola sarà tenuta ad iscriversi in prima persona al Registro dei produttori, nel secondo caso invece l'azienda dovrà nominare un rappresentante autorizzato che sarà tenuto all'iscrizione. Di seguito si riporta un grafico riassuntivo creato dal Ministero.

Il Ministero, inoltre, ha specificato che:

- Nel caso di **private label**, se compare il nome del produttore sull'imballaggio, sarà questo il soggetto obbligato, altrimenti se non compare sarà il titolare del **private label**.
- Nel caso di **conto lavoro presso terzi**, sarà l'impresa per conto della quale viene fatto il conto lavoro ad essere individuata come soggetto obbligato.

Sono previste sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi normativi e, in caso di verifica da parte delle Autorità, l'azienda non conforme potrà essere sanzionata fino ad un massimo di 600.000€.





CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Campo di applicazione

In Spagna, in accordo con l'Articolo 3 del RD 1055/22, **tutti gli imballaggi** immessi sul mercato nazionale rientrano nel campo di applicazione della normativa, indipendentemente dal canale di vendita e dal materiale di composizione.

La definizione di imballaggio è la seguente: «*prodotti composti da materiali di ogni natura utilizzati per contenere, proteggere, movimentare, distribuire e presentare i beni, dalle materie prime agli articoli finiti, ad ogni passaggio della catena di produzione, distribuzione e consumo*». In particolare:

- Con **imballaggio domestico** si intende l'imballaggio di un prodotto che è destinato ad uso e consumo di un privato.
- Con **imballaggio commerciale** si intende un imballaggio che sia destinato all'uso e consumo tipici di un'attività commerciale, wholesale e retail, servizi di catering, bar, uffici, mercati...
- Con **imballaggio industriale** si intende l'imballaggio destinato all'attività economica delle imprese, agricoltura, allevamento...
- Con **imballaggio di servizio** si intende l'imballaggio destinato ad essere riempito nel punto vendita (e.g.: cartoni della pizza, shopper).



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

EPR schemes ed altri obblighi

In Spagna il mercato è monopolista per gli imballaggi domestici, ma c'è un *EPR scheme* di riferimento per il vetro, Ecovidrio, e uno per tutti gli altri materiali, Ecoembes. Tra i due sistemi esistono degli accordi per cui è sufficiente iscriversi ed effettuare le dichiarazioni solamente presso uno dei due. L'iscrizione ad Ecoembes si compone dei seguenti passaggi:

- l'invio della richiesta di **iscrizione**;
- il pagamento di una **quota** pari a 660€ IVA inclusa se il fatturato annuo complessivo dell'azienda supera i 6 milioni €, altrimenti 330€ IVA inclusa;
- la redazione di una **dichiarazione annuale**, attraverso il portale online, con l'indicazione dei quantitativi di imballaggi immessi sul territorio nazionale ed il successivo pagamento delle **fatture** corrispondenti.

In caso di superamento di determinate soglie di quantitativi di imballaggi immessi sul mercato, il soggetto obbligato è, inoltre, tenuto a redigere un «**Piano di Prevenzione**» della durata di 3 anni. Le soglie sono: 250 tonnellate per il vetro, 50 tonnellate per l'acciaio, 30 tonnellate per l'alluminio, 20 tonnellate per la plastica, 14 tonnellate per il cartone o compositi, 20 tonnellate per il legno oppure 300 tonnellate complessive.

Una novità introdotta dal RD 1055/2022 è l'obbligo di registrazione da parte di tutti i soggetti obbligati al **registro dei produttori** entro il 29 marzo 2023, e la successiva dichiarazione degli imballaggi immessi sul mercato spagnolo. Le dichiarazioni devono partire dal 2021 e 2022. Dal 2024 la scadenza per la dichiarazione sarà il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Inoltre, nel 2023 si creeranno gli *EPR schemes* anche per gli imballaggi di trasporto (e.g.: Envalora) e per i prodotti in plastica monouso che non sono imballaggi (e.g.: contenitori per cibo, contenitori per bevande).

2. AUSTRIA



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Evoluzione normativa



1996

Packaging Ordinance 1996

Prima implementazione della
Direttiva europea 94/62



2014

Packaging Ordinance 184/2014

Le principali novità:

- adesione obbligatoria ad un sistema di raccolta per gli imballaggi domestici
- concorrenza tra i diversi sistemi di raccolta e recupero in ambito domestico



2015

Packaging Classification Ordinance

Determina la distinzione di
imballaggi domestici e imballaggi
industriali



2021

- Waste Management Act
- Packaging Ordinance

Le principali novità:

- nomina di un rappresentante autorizzato per i venditori europei
- partecipazione ad un sistema obbligatoria anche per gli imballaggi commerciali/industriali



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Soggetti obbligati e sanzioni

In accordo con l'articolo 13g del Waste Management Act, le aziende che immettono imballaggi sul mercato austriaco per scopi commerciali, indipendentemente dal metodo di distribuzione, sono obbligate a contribuire alla gestione dei relativi imballaggi. In particolare, le aziende soggette al rispetto di questi obblighi sono:

- **Produttori e importatori** di imballaggi di servizio (e.g.: *shopping bags*) con ufficio registrato o filiale in Austria;
- **L'utilizzatore/riempitore** con ufficio registrato o filiale in Austria che utilizza per la prima volta un imballaggio diverso dall'imballaggio di servizio;
- **L'importatore** con ufficio registrato o filiale in Austria con riferimento agli imballaggi dei beni importati per essere commercializzati o per il proprio consumo;
- **Aziende estere** che vendono tramite corrispondenza o vendite online dirette al consumatore finale in Austria;
- I **marketplace** devono assicurare la conformità di tutti i propri venditori.

Le aziende europee possono decidere di partecipare in prima persona al sistema di gestione degli imballaggi in Austria tramite accordi commerciali con i propri importatori austriaci del canale B2B, nominando un rappresentante autorizzato.

Sono previste sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi normativi e, a seconda dell'entità e della tipologia di infrazione, non possono superare gli 8.400 € o i 3.400 €, in accordo con l'articolo 79 del Waste Management Act. I controlli vengono effettuati dall'ente di coordinamento degli imballaggi (VKS - *Verpackungskoordinierungsstelle*).

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO



Campo di applicazione

In Austria **tutti gli imballaggi** rientrano nel campo di applicazione della normativa.

Esiste, però, una distinzione tra imballaggi domestici e commerciali. In particolare, l'imballaggio è definito domestico quando vengono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- Criteri dimensionali: superficie $\leq 1,5 \text{ m}^2$, volume di riempimento nominale $\leq 5 \text{ l}$, EPS $\leq 0,15 \text{ kg/unità di vendita}$;
- Punti di generazione: se gli imballaggi si accumulano solitamente presso un'abitazione privata o assimilabile (e.g.: ristoranti, hotel, cinema, teatri).

Tutti gli imballaggi di servizio sono sempre considerati imballaggi domestici, così come gli imballaggi in vetro, i cartoni per bevande e gli imballaggi di vendita in carta.

Al contrario, alcune tipologie di imballaggio (e.g.: pallet in legno, film estensibili) rientrano sempre nella definizione di imballaggi commerciali.

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

EPR schemes ed altri obblighi



In Austria il mercato è competitivo, esistono cinque *EPR schemes* per gli imballaggi commerciali e sei per gli imballaggi domestici:

- Altstoff Recycling Austria AG
- AGR Austria Glas Recycling GmbH (solo per gli imballaggi in vetro - domestici)
- Bonus collection system for packaging GmbH & Co KG
- European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH
- Interzero Circular Solutions Europe GmbH
- Reclay UFH GmbH

Per essere conforme alla normativa attraverso l'adesione ad un *EPR scheme*, un soggetto obbligato dovrà:

- effettuare la **registrazione** al sistema;
- inviare periodicamente una **dichiarazione**, separando gli imballaggi domestici da quelli commerciali;
- pagare le **fatture** corrispondenti ai quantitativi dichiarati.

A partire dal 2030, tutti gli imballaggi in plastica dovranno essere riutilizzabili o riciclabili.

In Austria non ci sono obblighi di etichettatura ambientale dell'imballaggio.

2. REGNO UNITO



CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Evoluzione normativa



1997

Packaging Waste Regulations

Prima implementazione della Direttiva europea 94/62



2007

Packaging Waste Regulations 2007

Revisione della prima versione



2015-2016

Packaging Waste Regulations 2016

Packaging (Essential Requirements) Regulations 2015



2022

Packaging Waste Regulations 2022

Introduzione del principio di Responsabilità Estesa del Produttore in relazione ai costi di raccolta e selezione dell'imballaggio nella raccolta domestica, al fine di incentivare l'attenzione all'eco-design degli imballaggi.

In parallelo rimarrà valido il sistema di PRN (*Packaging Recycling Notes*) per coprire i costi del riciclo.




CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Evoluzione normativa

Nel Regno Unito dal 1997 la legge che regola la gestione degli imballaggi si è basata sull'approccio della responsabilità condivisa. Questo significa che tutti gli attori della filiera dell'imballaggio (dal produttore della materia prima, al produttore dell'imballaggio, all'utilizzatore, fino all'ultimo venditore del prodotto imballato) hanno una responsabilità parziale sulla contribuzione da versare tramite l'acquisto dei cosiddetti certificati **PRN (Packaging Recycling Notes)**, la cui funzione è quella di finanziare il riciclo dei rifiuti di imballaggio.

A partire dal 2023, il Governo ha modificato le *Packaging Waste Regulations*, introducendo un obbligo aggiuntivo per la raccolta e la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici in tutte le fasi del ciclo di vita - **EPR (Extended Producer Responsibility)**. I cambiamenti più significativi riguarderanno i «produttori» in qualità di *brand owner*, importatori e *marketplace* che, al superamento di determinate soglie, saranno tenuti a dichiarare e versare un contributo ad hoc per tutti gli imballaggi destinati al consumatore finale. La timeline prevista è riassunta nella foto sottostante (fonte: Valpak). I «venditori», invece, saranno tenuti alla gestione dei dati di imballaggi immessi al consumo, ma non al pagamento.





CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Soggetti obbligati e sanzioni

Considerando l'evoluzione normativa, i soggetti obbligati e gli obblighi sono diversi, si riporta di seguito uno schema riassuntivo. Tutte le seguenti condizioni devono essere rispettate perché ne derivino i relativi obblighi:

PRN	EPR - solo report	EPR - report + contributo
Azienda registrata in UK	Produttori e venditori registrati in UK	Produttori registrati in UK
Attività inerente alla gestione degli imballaggi*	<i>Brand owner</i> , importatore, <i>online marketplace</i> , utilizzatore dell'imballaggio senza brand, distributore che si rivolge a piccole aziende esenti dall'obbligo, service provider per gli imballaggi riutilizzabili	<i>Brand owner</i> , importatore, <i>online marketplace</i> , utilizzatore dell'imballaggio senza brand, distributore che si rivolge a piccole aziende esenti dall'obbligo, service provider per gli imballaggi riutilizzabili
Fatturato \geq 2 milioni £	Fatturato \geq 1 - \leq 2 milione £	Fatturato \geq 2 milioni £
Quantità di imballaggi gestiti \geq 50 ton/anno	Quantità di imballaggi gestiti \geq 25 - \leq 50 ton/anno	Quantità di imballaggi gestiti \geq 50 ton/anno

A seconda della gravità dell'infrazione, possono esserci azioni penali, sanzioni economiche fino ad un massimo di 250.000£, «*enforcement undertaking*» cioè un'offerta volontaria all'Agenzia dell'ambiente.

*Le attività a cui fa riferimento questa definizione sono: produttori di materie prime per gli imballaggi, produttori di imballaggi, riempitori/utilizzatori, venditori di prodotti imballati, importatori (a seconda della tipologia di prodotto importato fanno riferimento alle altre categorie).

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO



Campo di applicazione

Nel Regno Unito **tutti gli imballaggi** rientrano nel campo di applicazione della normativa PRN, mentre solo gli **imballaggi domestici** per la normativa EPR. Gli imballaggi primari e di spedizione (*e-commerce*) si considerano di default assoggettati alla normativa EPR, salvo dimostrazione che il loro fine vita non è domestico.

Ad oggi non è chiaro quali siano i documenti da fornire per dimostrare che l'imballaggio non è domestico, da un'interpretazione di Valpak, sembrerebbe che, per essere escluso dal campo di applicazione della normativa, un imballaggio debba rispettare i seguenti requisiti:

- il **prodotto** che contiene deve essere palesemente destinato al canale B2B - e.g.: prodotto contenuto in cisternette, fusti;
- il **modello di business** deve essere prettamente B2B - e.g.: il cliente dev'essere un'azienda che non distribuisce o rivende;
- **autodichiarazioni dei clienti** - e.g.: l'azienda cliente dichiara che è essa stessa il consumatore finale del prodotto.

Saranno fornite ulteriori informazioni prossimamente da Defra (*Department for Environment, Food & Rural Affairs*).

CONTRIBUZIONE AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Sistemi collettivi ed altri obblighi



Nel Regno Unito il mercato è competitivo, esistono più di 50 Sistemi collettivi, il più conosciuto dei quali è Valpak Limited.

Per essere conforme alla normativa PRN attraverso l'adesione ad un Sistema collettivo, un soggetto obbligato dovrà:

- effettuare la **registrazione** al sistema;
- inviare periodicamente una **dichiarazione** relativa a tutti gli imballaggi immessi sul mercato;
- pagare le **fatture** corrispondenti ai quantitativi dichiarati, che corrispondono all'acquisto di PRN.

Gli obblighi addizionali derivanti dalle novità normative EPR prevedono anche la registrazione attraverso il cd. «MMPS» - *Manage My Packaging Service*, un portale dell'Agenzia dell'Ambiente che sarà disponibile da luglio 2023 per i «*large producers*» e da gennaio 2024 per i «*small producers*». Il MMPS trasferirà in automatico il dato all'Amministratore, un organo pubblico che non è ancora stato individuato ma che avrà la funzione di supervisionare sull'EPR. Tutti i soggetti obbligati dovranno avere un account, effettuare le dichiarazioni EPR con i quantitativi di imballaggi domestici immessi sul mercato e pagare le relative fatture. I sistemi collettivi potranno essere di supporto per l'invio delle dichiarazioni e per parte della registrazione, mentre le fatture verranno emesse direttamente dal MMPS.

3. OBBLIGHI DI ETICETTATURA





ETICHETTATURA OBBLIGATORIA


Imballaggi

Imballaggi destinati al canale B2C

imballaggi che sono ceduti al consumatore, inteso come qualsiasi “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo), i quali tipicamente terminano la loro vita utile presso le utenze domestiche.

Per ogni componente separabile manualmente l’etichetta deve obbligatoriamente contenere:


- 1. Codifica alfanumerica** identificativa del materiale di imballaggio come da Decisione 129/97/CE
- 2. Informazioni ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi.**



Imballaggi destinati al canale B2B

imballaggi che sono ceduti al professionista - vale a dire a qualsiasi “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo) - i quali tipicamente terminano la loro vita utile all’interno del circuito commerciale/industriale.

Per ogni componente separabile manualmente l’etichetta deve obbligatoriamente contenere la **codifica alfanumerica** identificativa del materiale di imballaggio come da Decisione 129/97/CE. Tali imballaggi sono quindi esclusi dall’obbligo di informazione sulla destinazione finale.






ETICHETTATURA OBBLIGATORIA

Imballaggi

L'etichettatura prevede l'utilizzo del logo Triman e delle indicazioni per il corretto conferimento dell'imballaggio in base al materiale, come riassunto nella tabella in basso. Tutte le specifiche grafiche per il layout sono disponibili nel portale di Citeo accessibile da parte delle aziende registrate, che comunque sono tenute a condividerle con i propri fornitori esteri.



Fonte: Citeo



ETICHETTATURA OBBLIGATORIA

Imballaggi

In Spagna non esistono, ad oggi, obblighi di etichettatura relativi alla gestione e al conferimento degli imballaggi. Fino a dicembre 2022 esisteva l'obbligo di utilizzare il Punto Verde sugli imballaggi domestici dichiarati ad Ecoembes.

A partire dal 1 gennaio 2025 è previsto che sugli imballaggi domestici sia specificato in quali frazioni/contenitori devono essere conferiti. Inoltre dovrà essere presente anche il simbolo DRS (Deposit and Return System) per gli imballaggi riutilizzabili, così come gli imballaggi composti da plastica compostabile in accordo con gli standard UNI EN 13432:2001.



ETICHETTATURA OBBLIGATORIA



Imballaggi

Nel Regno Unito non esistono, ad oggi, obblighi di etichettatura obbligatoria relativi alla gestione e al conferimento degli imballaggi. È previsto l'utilizzo obbligatorio dell'etichettatura Recycle Now a partire dal 2025 (sui film dal 2026), con l'indicazione “*recycle*” o “*do not recycle*”.




4. CENNI SULLA PLASTIC TAX



IL CONTESTO DELLA PLASTIC TAX - LA PLASTIC TAX «EUROPEA»

- La Direttiva 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
- La **risorsa propria** a livello EU sui rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati (slide successiva)
- Le «**plastic tax**» nel quadro dei tributi ambientali
- I Paesi che hanno introdotto le plastic tax più rilevanti

LA POLITICA AMBIENTALE DELL'UE



La risorsa propria a livello EU sui rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati - Plastic Tax «europea»

- A disposizione della Commissione europea
- L'aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo
- Ad alcuni Stati membri si applica una riduzione forfettaria annua definita (184 milioni di EUR per l'Italia)



LA PLASTIC TAX IN SPAGNA

Aspetti procedurali

- Entrata in vigore: 1° gennaio 2023 sul territorio Spagnolo (isole comprese)
- Riguarda gli **imballaggi non riutilizzabili contenenti plastica**, siano essi vuoti o utilizzati per contenere, proteggere, maneggiare, distribuire e presentare merci, fabbricati, acquistati nel mercato UE o importati.

In particolare, il campo di applicazione dell'imposta, come già ricordato, riguarda i seguenti prodotti, sia vuoti che confezionati, che servono a contenere, proteggere, manipolare, distribuire e presentare merci:

- (a) **imballaggi non riutilizzabili contenenti plastica**;
- (b) **prodotti semilavorati in plastica destinati alla produzione di imballaggi** (preforme, lastre termoplastiche);
- (c) **prodotti in plastica che consentono di chiudere**, commercializzare o presentare gli imballaggi.

La base imponibile **non comprende la quantità di plastica** riciclata (compreso il riciclaggio meccanico e chimico).

Nell'ottica di recepire nell'ordinamento spagnolo i principi comunitari inerenti la riduzione dell'impatto ambientale di determinati prodotti in plastica (es. direttiva SUP), lo scopo dell'imposta è duplice:

- prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio in plastica monouso;
- promuovere una vera economia circolare con l'incentivo all'utilizzo di plastica riciclata.



LA PLASTIC TAX IN SPAGNA

Campo di applicazione: imballaggi in plastica riciclata

Al fine di incentivare l'utilizzo di materiale riciclato (plastica) per la fabbricazione degli imballaggi, la tassa non si applica ai prodotti che vengono indicati dalla legge - cd. ambito oggettivo - quali appunto imballaggi e/o prodotti semilavorati in plastica destinati alla produzione di imballaggi, se sono realizzati completamente o anche parzialmente in plastica riciclata.

La quantità di plastica riciclata contenuta nei prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta deve essere certificata da un ente accreditato a rilasciare certificazioni secondo lo **standard UNE-EN 15343:2008**.

NB.:

Gli organismi di certificazione devono essere accreditati dall'Ente nazionale di accreditamento (ENAC - Entidad Nacional de Acreditación <https://www.enac.es/web/english>) o dall'organismo nazionale di accreditamento di qualsiasi altro paese dell'Unione Europea (ad esempio in Italia: ACCREDIA <https://www.accredia.it/>), designato in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 765/2008; nel caso dei prodotti fabbricati al di fuori dell'Unione Europea, qualsiasi altro ente di accreditamento con cui l'ENAC abbia un accordo di riconoscimento internazionale.



LA PLASTIC TAX IN SPAGNA

Base imponibile e valore dell'imposta



* E' esclusa dal calcolo dell'imponibile l'eventuale quota di plastica derivante da riciclo certificata da un ente accreditato secondo la norma UNE-EN 15343:2008 (Materie plastiche - Riciclati di materie plastiche - Tracciabilità del riciclaggio delle materie plastiche e valutazione della conformità e del contenuto di prodotti riciclati)



LA PLASTIC PACKAGING TAX - PPT

Dal 1° aprile 2022 - nuova tassa sugli imballaggi di plastica (*Plastic Packaging Tax - PPT*) pari a **200€ /tonnellata** - per:

- imballaggi in plastica prodotti nel Regno Unito
- imballaggi in plastica importati
- imballaggi in plastica riempiti importati

per un **quantitativo superiore a 10 tonnellate**

Per **plastica** si intende qualsiasi materiale costituito da un polimero, sia derivato dal petrolio o da fonti rinnovabili (es. canna da zucchero).

RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELLA PPT

Fabbricante

Importatore

➤ è generalmente il destinatario e responsabile del pagamento dell'imposta (*diverso il caso del trasportatore che consegna al distributore locale*)

PRECISAZIONI

Se un componente di **imballaggio** in plastica è **composto da più materiali**, ma contiene più plastica in peso rispetto ad altre sostanze, è classificato come componente di imballaggio in plastica.

I **componenti di imballaggio in plastica contenenti ≥ 30% di plastica riciclata** non sono soggetti all'imposta, ma **rientrano** comunque nella soglia delle **10 tonnellate di imballaggi** prodotti o importati in un periodo di 12 mesi e vanno monitorati

Grazie per l'attenzione

Q&A

